

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 28 - numero 6060 di Mercoledì 15 aprile 2026

# UNI 11719:2025 e formazione all'utilizzo degli APVR. A che punto siamo?

*Formazione e addestramento APVR: le criticità delle offerte non conformi alla UNI 11719:2025. Analisi delle principali carenze formative rispetto ai requisiti su contenuti, durata, ruoli, addestramento pratico e responsabilità.*

La **protezione delle vie respiratorie** è certamente un ambito rilevante nell'intero panorama della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tuttavia, nonostante la pubblicazione lo scorso 20 novembre della norma UNI 11719:2025, tuttora sul web sono ancora presenti proposte formative che non rispettano i requisiti minimi stabiliti dalla norma che, ricordiamo, fornisce indicazioni chiare su contenuti, durata, requisiti dei formatori/addestratori e modalità di valutazione per i corsi già erogati e relativi agli **APVR**.

Tali indicazioni mirano a garantire che chi utilizza o gestisce APVR sia in grado di selezionare, utilizzare correttamente, mantenere efficienti questi dispositivi. La UNI 11719:2025, inoltre, specifica le procedure per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie (APVR). Bisogna inoltre sottolineare che le indicazioni presenti sono vincolanti per legge poiché la UNI 11719:2025 insieme alla UNI EN 509:2006 hanno sostituito la UNI 10720: nel DM 02/05/2001 a seguito del D.lgs. 146/2021 (convertito in Legge 215/2021) che ha modificato l'art. 79 del D.lgs. 81/2008, inserendo riferimenti all'uso delle "norme tecniche più recenti" per la scelta e l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Tralasciando la questione della **prova di adattabilità (Fit-Test)** da effettuare in fase di selezione e scelta degli APVR per verificare della corretta tenuta dell'APVR selezionato (per modello e taglia) sul viso del portatore e, successivamente, per verificare periodicamente la capacità di effettuare il corretto indossamento dell'APVR (che sarà oggetto di un prossimo contributo su questo stesso sito), rimanendo sul tema delle proposte online dei corsi sul tema, tra le offerte presenti sul mercato formativo per i portatori di APVR, è possibile trovare corsi che omettono parti essenziali previste dalla norma oppure riducono la durata didattica al di sotto dei tempi raccomandati, compromettendo l'acquisizione delle competenze pratiche.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0269] ?#>

Un altro aspetto rilevato riguarda la mancanza di **personalizzazione** della formazione in base ai rischi specifici del settore (chimico, edilizio, sanitario, ecc.) in cui operano i portatori, condizione che non consente di contestualizzare i contenuti che possono perdere efficacia e non preparare adeguatamente i partecipanti alle condizioni reali di lavoro.

Frequentemente si rileva la mancanza di chiarezza sui profili professionali destinatari della formazione: la norma distingue ruoli e responsabilità e richiede programmi differenziati. Ciononostante, diverse offerte adottano un approccio "taglia unica", senza adattare i contenuti alle reali esigenze di lavoratori, preposti e responsabili della sicurezza che si trovano ad operare in contesti differenti che richiederebbero una specifica "personalizzazione" così come identificabile a valle della redazione del **Programma di Protezione delle Vie Respiratorie**, documento che dovrebbe essere il punto di partenza e di arrivo di qualsiasi attività in questo campo.

La **norma UNI**, infatti, sottolinea l'importanza di **valutazioni contestualizzate** a partire dagli scenari di lavoro, dagli agenti chimici aerodispersi presenti o dei quali si può sospettare lo sviluppo a seguito di reazioni controllate o indesiderate, dalle concentrazioni in aria e alla durata di esposizione che, oltre ad altri fattori, determinano la scelta degli APVR.

In ambito aziendale, i percorsi di **informazione/formazione ? addestramento** sull'utilizzo corretto degli APVR, devono essere integrati e conseguenti a una adeguata valutazione del rischio che porti alla identificazione degli APVR più idonei e adatti in relazione alle specifiche necessità operative, collegando gli aspetti teorici alle specifiche applicazioni pratiche nel contesto della realtà aziendale.

Le prove di adattamento che il portatore deve eseguire immediatamente dopo aver indossato l'APVR in dotazione (e non un APVR simile messo a disposizione solo per il corso) e prima di esporsi all'atmosfera pericolosa, consentono di valutare la corretta protezione in quanto la verifica del corretto indossamento e adattamento del dispositivo al viso dell'utilizzatore riduce il rischio di esposizione (per tenuta insufficiente) e, pertanto, sono indispensabili le **esercitazioni pratiche** che devono essere parte integrante del programma in quanto cruciali per l'efficacia di protezione da parte dell'APVR.

La norma UNI richiede anche l'insegnamento delle **procedure di pulizia, manutenzione, ispezione e conservazione degli APVR** (così come previste dal produttore), aspetti spesso trattati in modo superficiale, specie quando si parla di protezione in ambito biologico.

L'omissione di tali argomenti può portare a una riduzione della protezione offerta dai dispositivi o rischi di esposizione secondaria.

Un altro tema di rilievo è quello della **verifica di indossamento degli APVR e compatibilità con altri DPI**, come caschi, protezione oculare o dispositivi di comunicazione in quanto, ignorare questo addestramento, può compromettere la funzionalità e la sicurezza complessiva del portatore. Quindi nessun corso dovrebbe mai essere somministrato senza valutare quali altri DPI devono essere indossati dal singolo portatore che partecipa al corso (ad esempio nel caso della protezione durante le attività di bonifica di manufatti in amianto friabile, l'addestramento dovrebbe essere fatto indossando la tuta di protezione corpo intero e gli altri DPI richiesti, oppure la necessità di utilizzo di dispositivi di correzione della vista che devono essere utilizzati durante l'addestramento, ...).

Di notevole importanza, risultano essere i **ruoli del Formatore e dell'Addestratore** per i quali la norma UNI richiede competenze specifiche e aggiornamento continuo che devono essere garantiti dai soggetti formatori o, in generale, da chi somministra la formazione sulla base di reali competenze ed esperienze poiché tali requisiti possono ripercuotersi sulla qualità dell'insegnamento e sulla sicurezza reale degli operatori formati.

In generale, si rileva che il contesto normativo e legislativo viene talvolta trattato solo in termini generici, senza aggiornare i partecipanti sugli obblighi del datore di lavoro e sulle responsabilità previste dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e questo approccio impedisce ai responsabili di comprendere pienamente l'inquadramento giuridico della formazione e della scelta degli APVR e, non ultimo, il ruolo e le responsabilità dei vari **soggetti** che sono puntualmente identificati nella UNI 11719:2025: Responsabile del Programma di Protezione delle Vie Respiratorie, Addestratore, Supervisore, Portatore. Figure che oltre a essere alla base del Programma di Protezione delle Vie Respiratorie, come nel caso del Responsabile del Programma (o tecnico avente le medesime competenze) e dell'Addestratore, sono parte attiva anche nei processi di formazione e addestramento all' uso corretto degli APVR.

Ricordiamo che già la norma UNI 10720:1998 prevedeva che la formazione e il suo aggiornamento dovevano essere affidati a persone competenti e, di tali figure, ne dava anche una definizione "è da considerare competente una persona che, a tal fine, abbia a sua volta ricevuto una speciale formazione e che, ad intervalli opportuni, segua un corso di aggiornamento. Detti intervalli varieranno in funzione del tipo di apparecchio e un aggiornamento più rigoroso sarà necessario per apparecchi complessi quali i respiratori isolanti. In ogni caso l'intervallo di tempo non dovrebbe superare i cinque anni".

Oggi, alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 81/08, in tema di addestramento all'uso corretto degli APVR, la generica definizione di "**persona esperta**" di cui all'art. 37 trova il suo inquadramento nella definizione di "**addestratore**" operata nel testo della UNI 11719:2025 richiamata dal DM 02/05/2001 a sua volta richiamato dall'art. 79 del D.lgs. 81/08.

In merito al luogo in cui tale addestramento deve essere svolto, inteso riferito all'utilizzo degli APVR, la UNI 11719:2025 prevede prioritariamente la necessità di somministrare l'addestramento sul luogo di lavoro ma lascia aperta la possibilità di effettuarlo in un ambiente addestrativo differente purché lo stesso possa simulare efficacemente il contesto di utilizzo degli APVR in caso ordinario o in emergenza.

La UNI 11719:2025, inoltre, promuove l'adozione di metodi di verifica dell'apprendimento sia teorici sia pratici in quanto la formazione, e ancora di più l'addestramento, dovrebbe prevedere esercitazioni su scenari realistici mentre, talvolta, si assiste alla riproposizione di pochi esempi generici senza ricreare le specifiche condizioni di utilizzo.

Evidentemente, la carenza di esercitazioni può limitare fortemente la preparazione pratica e la capacità di rispondere correttamente in situazioni critiche.

In tema di azioni "**after training**" bisogna notare che molte offerte non prevedono un piano di **aggiornamento periodico obbligatorio**, elemento che la UNI 11719:2025 considera essenziale vista l'evoluzione delle tecnologie e delle normative tecniche di settore e che, a livello aziendale dovrebbe essere prevista insieme alla valutazione dell'efficacia formativa da prevedersi mediante monitoraggio sul campo, così come raccomandata dalla norma UNI.

Attività importanti ma raramente applicate: l'assenza di un puntuale feedback operativo comporta l'impossibilità di verificare se la formazione ha prodotto miglioramenti reali nella sicurezza dei portatori. In tema di responsabilità, infine, la mancata uniformità dei programmi e delle modalità organizzative dei corsi, oltre alle difformità rispetto alle previsioni della UNI 11719:2025, può esporre l'azienda a sanzioni e responsabilità civili o penali in caso di incidenti relativi alla protezione delle vie respiratorie e, per questo, è essenziale che i datori di lavoro, gli RSPP e, a maggior ragione, i Responsabili del Programma di Protezione delle Vie Respiratorie, richiedano e verifichino la documentazione dei corsi quale, ad esempio, il programma dettagliato, le qualifiche e l'esperienza specifica dei docenti e degli addestratori, l'evidenza delle prove pratiche previste, ecc. . Documenti che dovrebbero essere valutati attentamente al fine di verificarne la rispondenza a quanto previsto dalla norma UNI

11719:2025. A riguardo, datori di lavoro e responsabili degli acquisti dovrebbero richiedere esplicitamente, nei capitolati e nelle richieste di offerta, la conformità dei corsi alla UNI 11719:2025 così da incentivare offerte formative di qualità e ridurre proposte non conformi.

## Conclusioni

La UNI 11719:2025, con la UNI EN 529:2006, rappresentano standard moderni e completi: il loro rispetto non è opzionale ma necessario per garantire la protezione efficace dei portatori e sono un obbligo di legge. Le proposte formative che non si allineano alla norma mettono a rischio la salute dei lavoratori e possono comportare responsabilità specifiche delle imprese.

Pertanto, è indispensabile una vigilanza maggiore e una scelta consapevole dei percorsi formativi sugli APVR in quanto, solo attraverso una formazione idonea, aggiornata e conforme, in associazione alla verifica del corretto utilizzo in campo degli APVR, si può assicurare l'efficacia degli APVR selezionati per la protezione delle vie respiratorie dei portatori.

La sfida resta delineare una netta distinzione tra formazione di valore e soluzioni di facciata: la UNI 11719:2025 fornisce gli strumenti per farlo, ma occorre applicarli con determinazione al fine di ridurre il divario tra legislazione/norme tecniche e pratica operativa. Ridurre tale divario è una priorità e richiede controlli, trasparenza e un impegno collettivo a favore della qualità formativa in questo, come negli altri settori riguardanti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

**Adriano Paolo Bacchetta**



Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)